

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1582

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FONTANA

Modifica dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 277, in materia di conferimento a titolo onorifico del grado di sottotenente

*Presentata il 17 settembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 277 del 2 agosto 1999 ha previsto il riconoscimento a titolo onorifico del grado di sottotenente a tutti quei cittadini italiani che a quella data risultassero in possesso delle qualifiche di *ex* combattente o di *ex* internato militare in campo di concentramento, nonché di ulteriori specifici requisiti tecnici in questa legge tassativamente elencati.

L'articolo 2 della citata legge, inoltre, ha previsto che il riconoscimento onorifico fosse attribuito dal Ministro delle difese su domanda degli interessati da presentare ai competenti comandi militari entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

L'apposizione di un termine così ristretto ha però comportato il fatto che molti soggetti interessati non sono venuti a conoscenza dell'esistenza della legge in

tempo utile e per questo non hanno potuto presentare la domanda per il riconoscimento dell'onorificenza nei tempi previsti.

Si è così venuta a creare una spiacevole disparità di trattamento tra cittadini benemeriti che hanno egualmente servito la Patria con tanta dedizione e tanto ardore.

La presente proposta di legge intende appunto sanare questa situazione riaprendo i termini dell'ammissione al beneficio e ponendo quindi i soggetti esclusi dal beneficio nella possibilità di esserne ricompresi.

Considerato altresì che l'approvazione di questa proposta di legge non comporterà ulteriori oneri a carico dello Stato e che rappresenterà per molti cittadini che in quegli anni hanno servito la Patria un'importante gratificazione, si richiede una sua rapida e convinta approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. L'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 277, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati da presentare ai competenti comandi militari ».

2. La domanda di cui all'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 277, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere presentata ai competenti comandi militari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

